

Codice A1824A

D.D. 27 gennaio 2023, n. 231

**Accordo tra la Regione Piemonte e l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime per la realizzazione di attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale piemontese - Approvazione schema di convenzione.**



**ATTO DD 231/A1824A/2023**

**DEL 27/01/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale**

**OGGETTO:** Accordo tra la Regione Piemonte e l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime per la realizzazione di attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale piemontese - Approvazione schema di convenzione.

Vista la L.r. 4/2009 relativa alla gestione e promozione economica delle foreste, che all'art. 22 sancisce che la Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese;

visto che per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 della citata L.r. 4/2009 è stato istituito il centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale, di cui fanno parte i vivai forestali regionali, la cui attività è finalizzata tra l'altro alla produzione di materiale forestale per la rinaturalizzazione e il ripristino ambientale e alla sperimentazione sulle tematiche della biodiversità vegetale e forestale;

premesso che

- in data 7 luglio 2003 era stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra l'Ente Parco, la Regione e la Comunità Montana Valli Gesso Vermentagna e Pesio per la promozione dello sviluppo sostenibile e durevole dei territori amministrati;

- in data 6 agosto 2004 era stata sottoscritta una prima convenzione tra la Regione Piemonte e l'Ente di gestione del Parco del Marguareis per la realizzazione di attività di conservazione *ex situ* del patrimonio vegetale locale, scaduta nel 2007 e rinnovata fino al 2011;

- in data 14 dicembre 2012 era stata sottoscritta una seconda convenzione tra la Regione Piemonte e l'Ente di gestione del Parco del Marguareis per il proseguimento delle attività di conservazione *ex situ* del patrimonio vegetale locale, scaduta nel 2015;

- con Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2015 "Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), è stato istituito a partire dal 1° gennaio 2016 l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, con l'accorpamento del Parco Marguareis al Parco Alpi Marittime;

considerato che

- l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime opera nel campo della conservazione e della gestione del patrimonio vegetale ed è interessato ad acquisire, sviluppare e applicare metodologie di ricerca nei settori di propria attività, stabilendo contatti con enti pubblici che abbiano interessi di ricerca nello stesso settore;

- l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, visto l'intensificato impatto delle attività umane sugli ambienti della catena alpina, applica misure atte a proteggere detto ambiente alpino, nello specifico applicando sistemi naturali di conservazione e propagazione delle specie vegetali minacciate, e di contenimento dei fattori di disturbo biotici e abiotici negli habitat più vulnerabili;

- per il raggiungimento dei suddetti obiettivi si rendono necessarie opere di riqualificazione, per aumentare o preservare la biodiversità nei siti di alto valore naturalistico, e opere di ripristino, volte alla rinaturalizzazione dei siti più degradati, mettendo a disposizione, in particolare, materiale vegetale autoctono, il cui patrimonio genetico si sia evoluto nello stesso ambiente nel quale viene introdotto;

- ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.r. 4/2009 il Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale della Regione Piemonte provvede direttamente alla gestione dei propri vivai forestali "Carlo Alberto" a Fenestrelle, "Fenale" ad Albano V.se e "Gambarello" a Chiusa Pesio, in cui vengono prodotte specie arboree e arbustive autoctone utilizzate a scopi forestali, nell'ottica della tutela della biodiversità del patrimonio forestale locale;

- la Regione Piemonte ha quindi interesse a continuare a sostenere le citate iniziative di salvaguardia del patrimonio vegetale locale attraverso il contributo operativo del Vivaio "Gambarello", riconoscendo la sussistenza di un 'interesse pubblico comune - tra quelli istituzionalmente curati dalla Regione e quelli intestati all'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime - nell'esecuzione delle predette iniziative;

rilevato che, per tali finalità, l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

attesa quindi l'opportunità di rinnovare tale accordo, essendo ancora attuali le condizioni che ne determinarono l'approvazione e sottoscrizione nel 2012;

dato atto che le attività a carico del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale rientrano tra quelle ordinariamente svolte, senza comportare maggiori costi;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso e considerato,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l.r. n. 23/2008, art. 17;
- l.r. n. 4/2009, articoli 2, 16 e 24;

#### **DETERMINA**

di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte - Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale e l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale), avente ad oggetto la realizzazione di attività di conservazione e

valorizzazione del patrimonio naturale piemontese;  
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;  
di procedere alla sottoscrizione della convenzione e all'adozione di tutti gli altri atti necessari per la sua esecuzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

**LA DIRIGENTE**

(A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale)

Firmato digitalmente da Maria Gambino

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE – SETTORE LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE, DI TUTELA DEL TERRITORIO E VIVAISTICA FORESTALE E L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME PER ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE PIEMONTESE

PREMESSO CHE:

- La salvaguardia dell'ambiente naturale è un obiettivo prioritario e, allo scopo, per una conservazione adeguata e una gestione corretta degli ecosistemi, si rende necessario applicare le più moderne concezioni di tutela attiva, ovvero servirsi di azioni volte a ripristinare artificialmente gli equilibri naturali alterati dall'intervento antropico;

- in Italia è in via di definizione la Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 (SNB) che, in coerenza con gli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, esprime una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla necessità di invertire a livello globale l'attuale tendenza alla perdita di biodiversità e al collasso degli ecosistemi;

- l'Assemblea Generale dell'ONU, nel 2015, con la risoluzione "Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", sottoscritta ed adottata dai governi di 193 membri delle Nazioni Unite, ha individuato 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile che dovranno essere realizzati tra il 2016 e il 2030 e che, nell'insieme, mirano alla tutela delle risorse naturali per il benessere della popolazione mondiale;

- l'Unione Europea, insieme ad altri 192 Paesi, aderisce alla Convenzione sulla Diversità Biologica, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, la quale specifica, all'articolo 1, che gli obiettivi sono la conservazione della diversità biologica, l'uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche e, all'articolo 9, designa una serie di misure da recepire per il recupero, la ricostituzione e la reintroduzione di specie minacciate;

- Il Trattato Internazionale sulle Risorse Genetiche per l'Agricoltura e l'Alimentazione della FAO, siglato nel 2004 con la risoluzione n° 3, specifica che i suoi obiettivi sono la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e dei benefici derivanti dal loro uso, al fine di perseguire un'agricoltura sostenibile e una sicurezza alimentare, in linea con la Convenzione sulla Diversità Biologica. Il documento scaturito, all'art. 5, fornisce delle disposizioni da promuovere e perseguire da parte dei contraenti, ed in particolare: promuovere la conservazione in situ delle specie selvatiche simili a piante coltivate e delle specie selvatiche per la produzione alimentare, anche nelle zone protette, sostenendo, in particolare, gli sforzi delle comunità locali e autoctone;

- diverse organizzazioni non governative a livello internazionale, come la IUCN (International Union for Conservation of Nature), la Botanic Gardens Conservation International e l'organizzazione mondiale degli orti botanici, raccomandano le traslocazioni come mezzo efficace per contrastare la perdita di biodiversità;

- l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime opera nel campo della conservazione e della gestione del patrimonio vegetale ed è interessato ad acquisire, sviluppare e applicare metodologie di ricerca nei settori di propria attività, stabilendo contatti con enti pubblici che abbiano interessi di ricerca nello stesso settore;

- l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, visto l'intensificato impatto delle attività umane sugli ambienti della catena alpina, applica misure atte a proteggere detto ambiente alpino, nello specifico applicando sistemi naturali di conservazione e propagazione delle specie vegetali minacciate, e di contenimento dei fattori di disturbo biotici e abiotici negli habitat più vulnerabili;

- per il raggiungimento dei suddetti obiettivi si rendono necessarie opere di riqualificazione, per aumentare o preservare la biodiversità nei siti di alto valore naturalistico, e opere di ripristino, volte alla rinaturalizzazione dei siti più degradati, mettendo a disposizione, in particolare, materiale vegetale autoctono, il cui patrimonio genetico si sia evoluto nello stesso ambiente nel quale viene introdotto;

- il settore sudoccidentale delle Alpi, in cui opera l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, costituisce una zona di rifugio e un importante centro di endemicità della flora mediterranea e alpina minacciata dall'impatto umano e dai cambiamenti ambientali in corso, e che il suddetto Ente ha costituito un Centro per la Biodiversità Vegetale, di referenza regionale, che svolge attività di conservazione in situ ed ex situ delle specie vegetali, prioritariamente di quelle di elevato valore conservazionistico;

- per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 della Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 è stato istituito il centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale, di cui fanno parte i vivai forestali regionali, la cui attività è finalizzata tra l'altro alla produzione di materiale forestale per la rinaturalizzazione e il ripristino ambientale e alla sperimentazione sulle tematiche della biodiversità vegetale e forestale;

- la Regione Piemonte ha pertanto interesse a sostenere tali iniziative attraverso il contributo operativo del Vivaio Regionale Forestale "Gambarello" di Chiusa di Pesio (di seguito denominato Vivaio), la cui gestione compete al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale;

- in data 6 agosto 2004, era stata sottoscritta una convenzione tra la Regione Piemonte e l'Ente di gestione del Parco del Marguareis per attività di conservazione ex situ del patrimonio vegetale locale, scaduta nel 2007 e rinnovata fino al 2011;

- in data 14 dicembre 2012, era stata sottoscritta una convenzione tra la Regione Piemonte e l'Ente di gestione del Parco del Marguareis per attività di conservazione ex situ del patrimonio vegetale locale, scaduta nel 2015;

- con Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2015 "Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), è stato istituito a partire dal 1° gennaio 2016 l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, con l'accorpamento del Parco Marguareis al Parco Alpi Marittime;

- l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

#### TUTTO CIÒ PREMESSO TRA

la Regione Piemonte (di seguito denominata Regione), rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale, Dott.ssa Marina Gambino, domiciliata ai fini della presente convenzione in TORINO, Corso Bolzano 44 - che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Regionale, abilitato alla stipulazione del presente atto dall'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008;

E

l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (di seguito denominato Ente), rappresentato ai sensi dell'art. 20 della L.r. n.19/2009 dal Direttore Dott. Ing. Luca Gautero, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente, in VALDIERI, Piazza Regina Elena, 30, cap. 12010;

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti";

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1

#### OGGETTO

1. La collaborazione tra l'Ente e la Regione si concretizza nell'ambito delle seguenti attività:
  - a) raccolta dei semi sul campo e sperimentazione in laboratorio, serra e vivaio per l'acquisizione di informazioni relative al ciclo biologico delle specie e sulle modalità ottimali di conservazione e/o riproduzione;
  - b) coltivazione in vivaio delle specie selezionate;
  - c) manutenzione e coltivazione delle collezioni vive contenute nelle stazioni botaniche alpine, nel giardino fitoalimurgico e nel giardino botanico Valderia;
  - d) promozione di incontri tecnici e tematici;
  - e) promozione e realizzazione di attività didattiche specifiche con istituti scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Cuneo e del Piemonte;
  - f) corsi di formazione comuni inerenti le attività di cui sopra;
  - g) realizzazione di aree dimostrative (ai. campi catalogo), di banche genetiche di campo e di campi di moltiplicazione;
  - h) produzione di materiale vivo per interventi di riqualificazione o ripristino ambientale e di rinverdimento;
  - i) produzione di materiale vivo di specie spontanee di interesse alimentare;
  - j) interventi di ripristino e miglioramento della biodiversità negli habitat naturali e semi-naturali di interesse comunitario, compresi nelle Zone Speciali di Conservazione della Rete europea Natura 2000;
  - k) azioni di conservazione e di rafforzamento di popolazioni di entità endemiche o di particolare pregio naturalistico, presenti entro le Zone Speciali di Conservazione, incluse nella Rete europea Natura 2000;

- l) definizione di protocolli di coltivazione e produzione sperimentale di materiale vivo;
- m) redazione e gestione di progetti comuni, per lo sviluppo di sinergie a lungo termine, finanziabili anche da fondi comunitari;
- n) sviluppo e realizzazione di azioni congiunte di comunicazione delle attività svolte e di marketing.

2. Le attività di cui al comma 1 saranno sviluppate da Regione ed Ente, previa approvazione delle Parti del programma annuale di cui al successivo art. 3, e compatibilmente con l'attuazione delle attività istituzionali proprie dei vivai forestali regionali.

## ARTICOLO 2

### DURATA

1. La durata della presente convenzione è stabilita in anni 5, dalla data della sottoscrizione, e alla scadenza potrà essere rinnovata per il medesimo periodo.

## ARTICOLO 3

### COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO

1. È istituito un Comitato Tecnico di Coordinamento composto da un referente per ciascuna delle Parti. Compito del Comitato Tecnico di Coordinamento sarà la predisposizione del programma annuale delle attività da sottoporre all'approvazione delle Parti. Successivamente il Comitato Tecnico di Coordinamento darà corso alle attività operative così come definite e approvate.

## ARTICOLO 4

### PERSONALE

1. Per lo svolgimento delle attività condivise e programmate di cui all'art. 1 sarà impiegato il personale della Regione e dell'Ente, secondo il programma di cui all'art. 3.
2. L'Ente garantirà l'eventuale formazione e consulenza tecnico-scientifica nei confronti degli operatori incaricati dalla Regione, attraverso personale interno ed esperti esterni, facenti capo anche a istituzioni universitarie e, contestualmente, assicura la fornitura di adeguato materiale didattico, nonché l'accesso a documentazione e bibliografia di settore, interna all'Ente stesso.

## ARTICOLO 5

### IMPEGNI E ONERI

1. Nei limiti consentiti dai compiti istituzionali e senza ulteriori aggravii di costi, il Vivaio potrà rendere disponibili superfici di terreno, locali e strumentazioni utili per lo svolgimento delle attività previste dal programma annuale predisposto.
2. L'Ente, acquisito l'assenso del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale, potrà allocare presso il Vivaio infrastrutture, strumentazioni e attrezzature di proprietà e fornire le consulenze necessarie per l'espletamento delle attività e dei lavori.
3. Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri derivanti dalle attività per le sue proprie competenze.
4. L'attuazione del presente accordo non comporterà per le Parti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati.

ARTICOLO 6  
COPERTURA ASSICURATIVA E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. Ogni qualvolta le esigenze delle attività lo richiedano, a giudizio dei responsabili delle Parti e con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale e dell'Ente.
2. Ciascuna Parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente accordo, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra Parte.
3. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.
4. Le Parti e per esse i responsabili del personale hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.
5. Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

ARTICOLO 7  
FACOLTA' DI RECESSO E RISOLUZIONE

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo, ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, tramite PEC da inviare alla Regione e ai Rappresentanti legali dell'Ente.
2. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non potendo incidere sulla parte di accordo già eseguito.

ARTICOLO 8  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti provvedono, ognuna per quanto di competenza, al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente collaborazione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679 e dal proprio regolamento emanato in attuazione dello stesso.
2. Si informa che ai fini del presente accordo le Parti sono Titolari del trattamento.
3. Per la Regione il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso il seguente recapito: [lavoriforestalivivai@cert.regione.piemonte.it](mailto:lavoriforestalivivai@cert.regione.piemonte.it) (PEC).
4. Per l'Ente il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso il seguente recapito: [parco.alpimarittime@gdpr.nelcomune.it](mailto:parco.alpimarittime@gdpr.nelcomune.it)

ARTICOLO 9  
CONTROVERSIE

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.
2. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo.



ARTICOLO 10  
REGISTRAZIONE, SPESE DI BOLLO E FIRMA

1. Il presente accordo:

- a) è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della legge n. 241/90 e condivisa tramite PEC istituzionale.
- b) sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
- c) è soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, dovuta su unico esemplare digitale, e sarà assolta in modo virtuale (Art.15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972) da parte dell'Ente.

2. L'attuazione del presente accordo non comporterà per le Parti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati.

Torino, lì .....

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'ENTE DI GESTIONE  
DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME  
Il Direttore

---

per la REGIONE PIEMONTE  
La Dirigente del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale,  
di tutela del territorio e vivaistica forestale

---